

## Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli))

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 7 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 8 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

Art. 9 entrata in vigore

### **Art. 1** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

**1.**All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014";

b) al comma 2, le parole: "dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1857/2006" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 28 del regolamento (UE) 702/2014";

c) al comma 3, le parole: "regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013”;

d) al comma 4, le parole: “dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013” e le parole: “una medesima impresa” sono sostituite dalle seguenti: “un'impresa unica”.

## **Art. 2** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 145/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1857/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014” e le parole: “regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore agricolo”;

b) al comma 2, le parole: “articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1998/2006” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013” e le parole: “articolo 2, paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 5, paragrafo 2”.

## **Art. 3** modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 145/2012, le parole: “regolamento CE n. 1998/2006” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 1407/2013” e le parole: “dall'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento 1998/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013”.

## **Art. 4** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 145/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “alla data di pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006” sono sostituite dalle seguenti: “al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014”;

b) al comma 2, le parole: “decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 ottobre 2008, recante le modalità applicative degli interventi assicurativi” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2014, recante le modalità applicative per la concessione degli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi”;

c) al comma 3, le parole: “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2” e le parole: “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014”.

#### **Art. 5** modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 145/2012 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore al 65 per cento del costo del premio assicurativo quando l’assicurazione copre perdite dovute a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204/1 del 1° luglio 2014 e dal regolamento (UE) 702/2014, in conformità alle disposizioni recate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, a prescindere dalle condizioni di franchigia; la previsione del risarcimento risulta da apposita dicitura apposta sul certificato della polizza assicurativa.”.

2. dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

5. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

6. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

#### **Art. 6** modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 145/2012, le parole: “Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale competente in materia di agricoltura”.

#### **Art. 7** modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 145/2012, le parole: “Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale competente in materia di agricoltura”.

**Art. 8** modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 145/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 145/2012, le parole: "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal regolamento (UE) 702/2014".

**Art. 9** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In attuazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014, il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito del ricevimento, da parte della Commissione europea, del numero di identificazione dell'aiuto per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute ai rischi agricoli di cui all'articolo 28 del medesimo regolamento europeo.

VISTO: IL PRESIDENTE